REGOLAMENTO N. 87 DELLA COMMISSIONE

relativo all'adozione delle modalità di applicazione per i titoli d'importazione e di esportazione per i cereali e i prodotti derivati

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 16 paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 54 del Consiglio relativo ai criteri di fissazione dei supplementi applicabili alle importazioni di cereali in provenienza dai paesi terzi, ed in particolare l'articolo 7,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali;

Considerando che, dati gli usi del commercio internazionale di cereali e prodotti derivati, è opportuno prevedere, per l'uso del titolo e per l'impegno assunto d'importare od esportare, un certo margine nei confronti del quantitativo menzionato nel titolo stesso;

Considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno stabilire per i titoli d'esportazione di tali prodotti lo stesso periodo di validità fissato nell'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento n. 19 del Consiglio, relativo al titolo d'importazione;

Considerando che, tuttavia, sembra opportuno prevedere per i cereali, e in particolare per il malto, un più lungo periodo di validità dei titoli di esportazione;

Considerando che, per la regolare applicazione del sistema dei prelievi, è indispensabile che i titoli di importazione ed esportazione contengano determinati dati minimi;

Considerando che, per avere un quadro delle esportazione effettivamente prevedibili, è necessario subordinare il rilascio dei titoli d'importazione e di esportazione di tutti i prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento n. 19 del Consiglio alla costituzione di un deposito cauzionale che rimanga acquisito, interamente o parzialmente, ove l'importazione o l'esportazione non abbia luogo;

Considerando che è nondimeno opportuno adottare una regolamentazione speciale per casi particolari;

Considerando che detti casi particolari giustificano anche la non applicazione della regolamentazione prevista all'articolo 7, lettere a) e b), del regolamento n. 54 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il titolo d'importazione e di esportazione autorizza ed impegna, per il periodo di validità del medesimo, ad importare o eventualmente ad esportare verso il paese di destinazione il quantitativo dichiarato della merce iscritta nel titolo.

2. Se il quantitativo dichiarato per l'importazione e l'esportazione supera al massimo del 5% il quantitativo iscritto nel titolo, può essere considerato importazione o esportazione in base al medesimo titolo.

3. Se il quantitativo dichiarato per l'importazione o l'esportazione rimane inferiore al quantitativo iscritto nel titolo per non più del 5%, l'impegno d'importazione o esportazione è considerato soddisfatto.

Articolo 2

Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 lettere c) e d) del regolamento n. 19 del Consiglio è valido dal giorno del suo rilascio fino allo scadere del quarte mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Articolo 3

Il titolo di esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1 lettere a) e b) del regolamento n. 19 del Consiglio è valido a decorrere dalla data del suo rilascio fino al termine del terze mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Il titolo di esportazione, per i prodotti elencati nell'articolo 1 lettere c) e d) del regolamento n. 19 del Consiglio, escluso il malto, è valido a decorrere dalla data del suo rilascio fino al termine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Il titolo di esportazione per il malto (voce della tariffa doganale comune n. 11.07) è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine dell'undicesimo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Articolo 4

Fino all'introduzione di formulari comunitari per i titoli d'importazione e d'esportazione, gli Stati membri possono usare i moduli nazionali, che devono contenere il minimo d'indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 — fatte salve le attuali disposizioni contenute in altri regolamenti, in altre direttive o decisioni.

Articolo 5

1. Il titolo d'importazione deve contenere:

a) la descrizione della merce con l'indicazione della voce della tariffa doganale per l'applicazione del prelievo e del numero dell'indice delle merci della statistica nazionale per il commercio estero;

b) l'indicazione della quantità della merce in tonnellate metriche;

c) l'indicazione dell'ultimo giorno del periodo di validità.

2. Il titolo d'importazione in provenienza da altri Stati membri deve indicare il paese d'origine della merce.

3. In caso di determinazione anticipata dell'ammontare del prelievo, il titolo d'importazione deve contenere anche le seguenti indicazioni:

a) il mese previsto per l'importazione;

b) l'ammontare del prelievo al quale è aggiunto il supplemento.

Articolo 6

1. Il titolo d'esportazione deve contenere:

a) la descrizione della merce con l'indicazione della voce della tariffa doganale comune per l'applicazione del prelievo e il numero dell'indice delle merci della statistica nazionale per il commercio estero;

b) l'indicazione della quantità della merce in tonnellate metriche;

c) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

2. Il titolo d'esportazione verso altri Stati membri deve inoltre indicare il paese di destinazione e il tipo della restituzione, qualora siano ammessi vari tipi di restituzione.

3. In caso di determinazione anticipata dell'ammontare delle restituzioni, il titolo d'esportazione deve inoltre indicare gli importi della restituzione da applicare il giorno del deposito della domanda per il rilascio del titolo d'esportazione per i vari mesi del periodo di validità.

Articolo 7

Il rilascio dei titoli d'importazione e d'esportazione, per i prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 19 del Consiglio, è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, tale deposito cauzionale rimane acquisito interamente o in parte, qualora l'impegno d'esportare non sia stato soddisfatto.

Fino alla loro armonizzazione secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio, i particolari relativi alla costituzione e all'acquisizione del deposito cauzionale, nonché il suo ammontare, sono stabiliti dagli Stati membri e comunicati immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Nel giudicare se un deposito cauzionale rimanga acquisito interamente o in parte si tien conto delle circostanze che giustificano un'eccezione.

2. a) Ai sensi del precedente paragrafo 1 giustificano un'eccezione, in particolare, le seguenti circostanze:

— sciopero,

— guerra o sommossa,

— divieto d'esportazione emanato dal governo,

— naufragio,

— avaria,

— guasto alle macchine,

— formazione di ghiaccio,

— ostacolo alla navigazione derivante da provvedimenti delle autorità pubbliche.

Questi motivi, tuttavia, giustificano un'eccezione solo se al momento del deposito della domanda del titolo d'importazione sia stato indicato il paese d'imbarco.

b) Non deve considerarsi motivo ai sensi del paragrafo 1 l'applicazione della «extension clause».

3. Gli Stati membri che riconoscano un'eccezione nel senso indicato dal paragrafo 1 per motivi diversi da quelli citati nel paragrafo 2 lettera a) devono comunicare immediatamente tali motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 9

Le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento n. 54 del Consiglio non sono applicabili se l'im-

portazione non ha avuto luogo nel mese indicato al momento della presentazione della domanda per motivi che giustificano un'eccezione a norma dell'articolo 8 paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 88 DELLA COMMISSIONE

che stabilisce, per determinati tipi di farine, i coefficienti di equivalenza tra le qualità offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare gli articoli 10 e 12,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali;

Considerando che il prezzo CIF deve essere determinato per ogni prodotto prendendo come base i prezzi sul mercato mondiale;

Considerando che i prezzi d'entrata per determinati tipi di farina devono essere fissati dagli Stati membri per le qualità tipo uniformi stabilite nel regolamento n. 37 del Consiglio relativo ai criteri di fissazione dei prezzi d'entrata per alcuni tipi di farine, semole e semolini;

Considerando che, per la determinazione dei prezzi CIF, la Commissione deve tener conto, per ogni tipo di farina, della differenza tra la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata e le qualità offerte sul mercato mondiale e correggere a tale scopo i prezzi stabiliti sul mercato mondiale in base a coefficienti di equivalenza;

Considerando che, per la determinazione dei coefficienti di equivalenza, è opportuno prendere come base l'indice di umidità, il tenore di ceneri ed il valore panificabile delle quantità di farina offerte sul mercato mondiale;

Considerando che, qualora vengano offerte sul mercato mondiale qualità di farina che non sono state prese in consideranzione nel presente regolamento, la Commissione deve essere in grado di applicare nuovi coefficienti di equivalenza per un determinato periodo per permettere l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la determinazione del prezzo CIF per i prodotti summenzionati, si operano gli adattamenti previsti dall'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento n. 19 del Consiglio:

— per la farina di frumento, di spelta e di frumento segalato, in base ai coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato I al presente regolamento, con applicazione cumulativa dei coefficienti indicati nelle parti A e B di detto allegato;

— per la farina di segale, in base ai coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato II al presente regolamento.

Articolo 2

1. Qualora sul mercato mondiale siano offerte qualità di farina non indicate negli allegati al presente regolamento, la Commissione può applicare coefficienti diversi da quelli indicati negli allegati I e II. In tal caso si dovrà tener conto delle caratteristiche delle qualità di farina in questione rispetto alle qualità di farina indicate negli allegati al presente regolamento, nonché dai coefficienti di equivalenza per i cereali di base trasformati, previsti nel regolamento n. 70 della Commissione che stabilisce i coefficienti di equivalenza fra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.